



Prot. 9175

Codognè 21.07.2023

ORDINANZA DEL SINDACO n. 45

oggetto: ORDINANZA RIVOLTA ALLA GENERALITA' DEI CITTADINI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E/O INEDIFICATE, SFALCIO ERBA, TAGLIO RAMI/SIEPI IN MATERIA DI DECORO E IGIENE. ANNO 2023.

Premesso che all'interno del territorio comunale esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erbe e di essenze vegetali allergeniche tali da generare un naturale scadimento nella percezione della qualità ed immagine del Comune offendendo il decoro o costituendo disagi e pericoli di carattere igienico-sanitari per la salute pubblica;

Considerato che l'incuria e l'abbandono delle aree libere non edificate, dei fondi agricoli o dei terreni in genere, costituiscono, per la presenza di ramaglie, arbusti e piante arboree infestanti, focolaio degli agenti infestanti, nonché condizioni ideali per la proliferazione di ratti, roditori e parassiti;

Considerato altresì che

- possono verificarsi, a causa delle temperature particolarmente elevate, incendi nei terreni infestati da sterpi, arbusti, vegetazione secca;
- l'incuria di cui sopra può ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale;

Ritenuto che nell'ambito del territorio comunale debbano essere scongiurati i predetti potenziali rischi a tutela della salute e dell'incolumità pubblica, e si rende pertanto necessario dover disporre in tempo utile l'adozione delle misure atte ad evitarli;

Vista la L. 241/90 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 3 Aprile 2006, n.152;

Visto l'art. 50 del D.lgs. 267/200 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Locale approvato con DCC n.7 del 28.02.2011, e nello specifico l'art. 8 che sancisce l'obbligo a carico del proprietario di aree, di mantenerle in costante condizione di pulizia le aree verdi;

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27.07.1934 e successive integrazioni e modificazioni;

Visti gli articoli 16, 18 e 29 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

Visto il programma Regionale di prevenzione, profilassi e lotta contro le zanzare e zecche e le infezioni da esse trasmesse;



Sentito il Responsabile del 3° Servizio – Area Tecnica proponente che si è espresso positivamente in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, ai regolamenti e allo statuto dell'ente;

Riscontrata la contingibilità e l'urgenza di provvedere al riguardo;

ORDINA

1. Ai proprietari o detentori di cortili e di aree edificate e non, di provvedere alla costante pulizia e al decoroso mantenimento con particolare riferimento al taglio dell'erba mediante falciatura ed estirpazione e di quant'altro possa rendere indecorose le aree e costituire *habitat* per insetti ed altri animali nocivi;
2. Ai proprietari o detentori di fabbricati urbani fatiscenti di tenere gli stessi sgombri da immondizie, nonché di provvedere alla falciatura e alla rimozione dell'erba sia all'interno dell'area sia su quella prospiciente la pubblica via;
3. A tutti i cittadini di evitare il deposito di avanzi di cibo che possano fungere da richiamo e sostentamento per gli animali randagi;
4. Ai proprietari o detentori di cortili o fondi di cui al comma 1, di detenere per non più di una settimana raccolte di acque permanenti in pozzi, cisterne, recipienti senza una difesa meccanica e tecnica che impedisca lo sviluppo di zanzare.

L'ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza relativamente alle aree e agli spazi di proprietà Comunale.

Inoltre in generale, ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati; ai proprietari di aree verdi in genere incolte, abbandonate o aree artigianali, industriali, ecc. dismesse; agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto, ecc.; ai responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza; ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei o permanenti all'aperto; ai proprietari di aree verdi in genere; ai proprietari di aiuole, vasi o fioriere poste su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili da luogo pubblico piantumate con essenze arboree, ciascuno per le rispettive competenze; ai confinanti con le strade comunali vicinali e interpoderali:

- di provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e diserbo;
- di provvedere alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali;
- di mantenere in perfetto stato di conservazione i terreni di qualunque natura e destinazione, i prati, le aiuole, le fioriere e i vasi ubicati su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili dalla pubblica via, assicurandosi che le essenze arboree piantumate siano sempre in perfetto stato di conservazione con le necessarie manutenzioni ed eventuali ripiantumazioni periodiche, oltre che di curare la pulizia delle stesse;
- nel caso in cui il fogliame degli alberi posti nei terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti o i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale, oltre che essere causa di allagamenti dovuti al non regolare deflusso delle acque.



Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino.

A V V E R T E

che le violazioni alla presente Ordinanza sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 come disposto dal comma 1 dell'art. 7 bis del T.U. 267/2000 come introdotto dal D.L. 31/03/2003 n. 50.

Gli organi di controllo che accertino l'inosservanza alla presente ordinanza, contestualmente alla verbalizzazione dell'accertamento e alla irrogazione della sanzione diffideranno proprietari e conduttori a provvedere, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di accertamento e notifica, all'adempimento di quanto sopra ordinato.

In caso di inottemperanza, a seguito dell'applicazione pecuniaria e, comunque, decorso inutilmente il termine di 7 giorni di cui sopra, si procederà con l'emissione di ulteriore ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54, comma 4, del TUEL – D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 rivolta, specificamente nei confronti del soggetto inadempiente, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 54, per intervento d'ufficio da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale con rivalsa spese a carico del trasgressore, nonché con denuncia all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'articolo 650 del Codice Penale.

D I S P O N E

Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio e la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

L'invio della stessa, per quanto di competenza:

- Polizia Locale – sede
- Ufficio Tecnico – sede
- Prefetto della Provincia di Treviso;
- Questore della Provincia di Treviso;
- Comando Stazione Carabinieri di Codognè;
- ULSS 2 Marca Trevigiana

IL SINDACO

Dott.ssa Lisa Tommasella

(Doc. informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)